## SENATO DELLA REPUBBLICA

IV LEGISLATURA

(N. 2205)

## DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro dei Lavori Pubblici
(MANCINI)

di concerto col Ministro dell'Interno
(TAVIANI)

e col Ministro del Tesoro
(COLOMBO)

## **COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 2 MAGGIO 1967**

Nuove norme in materia di nomina dei vice presidenti degli Istituti autonomi per le case popolari

ONOREVOLI SENATORI. — L'articolo 27 del testo unico sull'edilizia popolare ed economica, approvato con regio decreto 28 aprile 1938, n. 1165, nel testo modificato dall'articolo 3 della legge 1º marzo 1952, n. 113, stabilisce: « Il presidente degli Istituti autonomi provinciali è nominato con decreto del Ministro per i lavori pubblici. Con lo stesso decreto, può essere nominato un vice presidente, il quale sostituisce il presidente nei casi di impedimento o di assenza ».

Secondo l'interpretazione data dal Consiglio di Stato la locuzione « con lo stesso decreto » comporta che il potere di nomina del vice presidente debba essere esercitato « coevamente al decreto di nomina del presidente ». Tale soluzione, indubbiamente corretta, porta peraltro a conseguenze non del tutto consone al buon funzionamento degli Istituti, qualora si verifichi un temporaneo (e non necessariamente breve), impedimento del presidente nel corso del quadriennio di durata in carica e non sia stata a suo tempo effettuata la nomina di un vice presidente.

Grazie invece alla norma di cui al presente disegno di legge, nella cui formulazione il decreto che conferisce la vice presidenza non dev'essere necessariamente lo stesso decreto che dall'inizio del quadriennio nomina il presidente, si potrà nominare il sostituto in qualsiasi momento se ne manifesti la necessità. LEGISLATURA IV - 1963-67 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

## **DISEGNO DI LEGGE**

Articolo unico.

L'articolo 27, primo comma, del testo unico sulla edilizia popolare ed economica approvato con regio decreto 28 aprile 1938, n. 1165, modificato dall'articolo 3 della legge 1º marzo 1952, n. 113, è sostituito dal seguente:

« Il presidente dei singoli Istituti provinciali è nominato con decreto del Ministro dei lavori pubblici.

Con decreto del Ministro dei lavori pubblici può essere nominato un vice presidente, il quale sostituisce il presidente nei casi di impedimento od assenza».